SENATO DELLA REPUBBLICA

VII LEGISLATURA

(N. 726)

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori PITTELLA, LEPRE, FINESSI, FERRALASCO e SIGNORI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 1° GIUGNO 1977

Revoca delle domande di collocamento a riposo agevolato, ai sensi dell'articolo 3 della legge 24 maggio 1970, n. 336, e successive modificazioni

ONOREVOLI SENATORI. — Alla luce della grave situazione che il Paese attraversa e che impone l'adozione di ogni provvedimento utile a contenere le voci del disavanzo del bilancio dello Stato e degli enti pubblici, idoneo e opportuno risulta il disegno di legge proposto che, pur recependo le esigenze manifestate da parte del personale « ex combattente » dipendente dall'amministrazione pubblica che nel 1974, ai sensi della legge n. 355, ha presentato domanda di prepensionamento, risponde perfettamente alle esigenze di riqualificazione della spesa pubblica.

Come è noto, infatti, con la legge n. 336 del 24 maggio 1970 venne accordato agli ex combattenti ed assimilati dipendenti dello Stato e degli enti pubblici (compresi quelli degli istituti e delle aziende di credito di diritto pubblico) la facoltà di chiedere il collocamento a riposo anticipato e agevolato con benefici consistenti, tra l'altro, nella attribuzione della qualifica superiore a quella rivestita e un aumento di servizio di sette o dieci anni, a seconda dei casi, sia ai fini del trattamento di pensione che della indennità di buonuscita.

Tale concessione, che nel 1974 è stata regolamentata attraverso lo scaglionamento dell'esodo per contingenti semestrali di personale, ha già consentito, con i primi due scaglioni luglio 1976-gennaio 1977, di favorire il pensionamento del personale più anziano che, oltre a considerare i vantaggi pratici del collocamento a riposo, difficilmente — per motivi connessi con l'età — si trovava nella circostanza di dovere, a causa di questa scelta, rinunciare a eventuali significativi avanzamenti di carriera.

Serie perplessità sulla opportunità di fruire dei benefici predetti possono sorgere invece per coloro che, avendo ancora qualche margine di sviluppo di carriera e tutto sommato interesse a non ritirarsi prematuramente dal servizio attivo, soprattutto in presenza di una situazione generale estremamente più incerta rispetto al 1974, sono,

TIPOGRAFIA DEL SENATO (1500) — 2-3-4

loro malgrado, vincolati dalla legge stessa — che stabilisce l'irrevocabilità della domanda a suo tempo presentata — al collocamento a riposo anticipato.

Questo obbligo, se da una parte contrasta con le esigenze di un miglior funzionamento della pubblica amministrazione, che non può prescindere dalla disponibilità del personale con un certo grado di preparazione, dall'altro nuoce economicamente allo Stato in quanto obbliga l'amministrazione all'esborso di maggiorazioni sulla liquidazione degli emolumenti previsti e, quindi, di aumento senza contropartita delle spese correnti obbligatorie.

Per tutte queste considerazioni e ferma restando la facoltà di non recedere dalle decisioni prese all'atto della presentazione delle domande, appare giusto e necessario emanare un provvedimento che consenta, a chi avesse riconsiderato la propria posizione, di rimanere in servizio a condizione di rinunciare — ovviamente — alle prerogative previste dalle predette leggi.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

I dipendenti civili dello Stato e degli altri enti pubblici che hanno presentato domanda di esodo volontario ai sensi della legge 24 maggio 1970, n. 336, e successive modificazioni, compresi nei contingenti a partire dal 1° luglio 1977, possono, entro il termine perentorio di 45 giorni dalla data di pubblicazione della presente legge, revocare le domande di collocamento a riposo presentate ai sensi dell'articolo 1 del decreto-legge 8 luglio 1974, n. 261, convertito in legge 14 agosto 1974, n. 355.

Art. 2.

Per il personale per il quale è previsto il collocamento a riposo dal 1° luglio 1977 i provvedimenti di cessazione dal servizio, salvo che per coloro che siano raggiunti dai limiti di età, rimangono sospesi sino allo scadere del termine per la presentazione delle domande di revoca di cui al precedente articolo.